

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Parere n. 1/2017

**Oggetto: Parere del Revisore in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione convenzione e statuto del Consiglio di bacino Rovigo”.**

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 42 del 27/11/2014

Premesso:

- che ha ricevuto in data 01/02/2017 la proposta di deliberazione n. 1 relativa all'approvazione della convenzione e dello statuto del Consiglio di bacino “Rovigo” previa revoca della precedente deliberazione n. 34 del 10.12.2015 avente medesimo oggetto, esecutiva ai sensi di legge ;
- che la Regione Veneto con propria legge 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»” – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 –, ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si è provveduto al riconoscimento dei “bacini territoriali” per l'esercizio in forma associata e obbligatoria delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, e nello specifico il bacino denominato “Rovigo”, composto da n. 50 Comuni tra cui il Comune di Bagnolo di Po rientra con una quota di 5,67 millesimi rapportata al numero di abitanti (n. 1.374 dati censimento Istat);
- che l'articolo 4 della Legge Regione Veneto n. 52/2012, ai fini dell'operatività dei “Consiglio di bacino”, prevede che i Comuni ricadenti in ciascun bacino territoriale approvino una “convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, sulla base di uno “schema di convenzione – tipo” come poi approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 01/07/2014;”
- che la maggioranza dei Comuni (sia in termini di quote di rappresentanza che di numero di Amministrazioni Comunali) ricadenti nel Bacino di Rovigo, come individuato nell'allegato A alla delibera della Giunta della Regione Veneto n. 13 del 21 gennaio 2014, ha condiviso un testo di Convenzione - Statuto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di bacino “Rovigo”;
- che il Comune di Bagnolo di Po ha approvato il sopracitato schema di Convenzione – Statuto con atto di C.C. n. 34 del 10.12.2015;
- che alla data odierna il Consiglio di Bacino non è stato ancora costituito;
- che in data 4/11/2016 con nota prot. n. 429967, la Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dell'azione sostitutiva e la diffida ad adempiere ex art. 3 bis comma 1 bis del D.L. n. 138/2011, per la sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Rovigo”, assegnando il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota;

- che la Conferenza dei Sindaci in data 24/01/2017 ha disposto di modificare lo schema di convenzione adottato unicamente all'art. 11 comma 1, con l'indicazione espressa del numero dei membri del Comitato di Bacino, che risulta pertanto composto "*da cinque componenti più il Presidente*". La L.R. Veneto n. 52/2012, modificata con la L.R. n. 3/2014, ha stabilito infatti, un numero variabile di componenti del suddetto Comitato, da un minimo di tre ad un massimo di sette, demandando alla discrezionalità dei singoli Enti la composizione in concreto dell'organo esecutivo del Consiglio di Bacino; tale modifica si è resa, altresì, necessaria, al fine di garantire il pedissequo rispetto di quanto stabilito dagli artt. 9 comma 3 e 10 comma 6 dello schema-tipo di convenzione, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1117 in data 01/07/2014, i quali prevedono che nella prima seduta dell'Assemblea si provveda alla elezione del Comitato di Bacino, quale adempimento propedeutico allo svolgimento di qualsiasi altra funzione attribuita alla predetta Assemblea;

PRESO ATTO

- che l'adesione al Consiglio di bacino da parte del Comune è un atto dovuto in base alla vigente normativa regionale;
- che in base allo schema di convenzione le spese di funzionamento, che verranno ripartite tra i comuni in base alle quote di partecipazione, saranno integralmente poste a carico del piano tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTI

- i pareri formulati e acquisiti sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Invita altresì l'Amministrazione comunale ad esaminare in modo approfondito il progetto iniziale ed a monitorare attentamente la successiva gestione, al fine di acquisire dati sulla convenienza economica del progetto stesso e soprattutto in riferimento al risparmio tariffario del servizio, dandone adeguata informazione al Revisore per le necessarie valutazioni.

Mira, 06 febbraio 2017

Il Revisore

Rag. Mirco Marchiori

